

## OGGETTO: ACCERTAMENTI TOSSICODIPENDENZE NOTA SU RICORSO AL TAR

Si è tenuta il 14 gennaio, presso il Tar del Lazio, l'udienza sulla sospensiva dell'Intesa Stato-Regioni e province autonome del 18 settembre 2008 relativa alle "procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi", sulla base del ricorso che Filt Fit e Uiltrasporti avevano prodotto contro quel provvedimento e contro tutti gli atti derivati.

I giudici amministrativi hanno definito, in accordo con i legali di parte sindacale, la necessità di un giudizio di merito rapido sull'argomento, attesa la delicatezza dell'argomento. Pertanto, a fronte della mancata sospensione del provvedimento in questione è stato deliberato dal Tar del Lazio di fissare l'udienza di merito entro il prossimo mese di aprile. La Regione Toscana ha prodotto una propria memoria mirata a respingere il ricorso.

### Cronistoria

All'inizio del 2007, a seguito di un incidente stradale che vide coinvolto un pullman di una società privata che trasportava gli alunni di una scuola. Il mezzo, improvvisamente ribaltato, provocò la morte di un bambino. Successivamente all'evento, con indagini mirate si sono rilevate tracce di cannabis nel sangue dell'autista.

L'allora ministro della Salute mise a punto un provvedimento teso ad obbligare tutti i lavoratori della categoria dei trasporti (ed alcuni di altri settori) a sottoporsi periodicamente a sorveglianza sanitaria per l'accertamento di uso occasionale o consumo abituale di sostanze stupefacenti, attribuendo il compito di tali indagini sanitarie alle strutture oggi deputate ad effettuare i controlli preassuntivi e periodici ai fini della sicurezza dei terzi trasportati e rinviando la delicata questione delle procedure applicative, ad un ulteriore accordo Stato-Regioni.

Su quel testo intervenne il sindacato ponendo molteplici dubbi raccolti anche tra la categoria e le strutture territoriali e, al tavolo del confronto, furono apportate alcune modifiche. Tra queste la soppressione della previsione che, in caso di incidente, il lavoratore venisse in ogni caso sottoposto a quel tipo di accertamento sanitario e l'introduzione dell'obbligo della sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro almeno una volta l'anno per tutti i lavoratori oggetto della nuova regolamentazione.

Sulla base dell'accordo Stato-Regioni del 30 settembre 2007 è seguito un percorso che ha visto coinvolti parti sociali, ministeri competenti ed esperti in un'apposita Commissione per varare le procedure previste dall'Intesa e proporre eventuali modifiche al testo dell'Intesa già varata.

Ma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanardi, dopo l'insediamento del nuovo Governo, scioglie di fatto la Commissione e ne annulla il lavoro, avoca a sé l'iniziativa ed elabora un nuovo testo sull'iter procedurale degli accertamenti che, nel merito e nel metodo, ha prodotto critiche diffuse e difficoltà gravi in numerose realtà produttive di diversi settori relative al campo di applicazione, ai protocolli sanitari, alle tutele di privacy, al ruolo del medico competente. Tanto che, dopo le critiche al testo delle associazioni dei medici e delle strutture pubbliche, le stesse associazioni imprenditoriali ne hanno in pratica chiesto l'abrogazione.

### Il ricorso al Tar

Il ricorso presentato dalle OOSS dei trasporti, si è basato sull'individuazione di numerose illegittimità ed incongruenze.

La prima illegittimità si riferisce all'intervenuta ed innovativa disciplina da parte Testo Unico (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) della "sorveglianza sanitaria", che all'art. 41, comma 4, ha previsto che: "Le visite mediche di cui al comma 2 (periodiche e preventive ad esclusiva cura del medico competente), (...), comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente." Aggiungendo che questi esami riguardano

anche la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Tale nuovo presupposto giuridico, secondo i legali, ha fatto decadere l'efficacia normativa del precedente Accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e, con esso, la previsione dell'emanazione delle procedure di indagine sanitaria che ne derivava, che sono state contenute nel provvedimento impugnato.

La seconda illegittimità si basa sul fatto che il Testo Unico sancisce, tra l'altro, la completa gratuità degli accertamenti sanitari previsti a seguito della valutazione dei rischi, compresi quelli che impugnano il giudizio del medico competente presso l'organo di vigilanza competente territorialmente da parte dei lavoratori, mentre l'Accordo in questione pone questi ultimi esami diagnostici a carico dei ricorrenti.

La terza illegittimità (di tipo costituzionale) riguarda il rapporto medico/paziente: il regolamento emanato, infatti, lede il principio di libero svolgimento dell'attività professionale del medico nel rispetto del diritto alla salute, imponendo al medico stesso restrizioni e modalità minute di accertamenti che si basano, inoltre, sul criterio del "ragionevole dubbio" da esprimersi anche da parte del datore di lavoro (!). Ed è proprio lo strumento normativo utilizzato (l'Accordo Stato-Regioni), che ha esclusivo carattere amministrativo su temi invece di competenza della legge ordinaria in quanto relativi al diritto alla salute, ad essere considerato in questo caso incostituzionale.

Infine, il ricorso ha impugnato anche la lesione al principio di riservatezza che deve intercorrere tra medico e paziente e che l'intero impianto del regolamento tende più volte a mettere in discussione, permettendo al datore di lavoro di conoscere gli esiti degli accertamenti ed i motivi dell'eventuale inidoneità che possono produrre.